

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 369

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
23 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2006 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2006**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 510/2006 ha stabilito norme generali in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari ⁽⁴⁾, devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento.
- (3) Occorre definire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona tradizionale di produzione, e alle caratteristiche del prodotto. Qualsiasi produttore stabilito nella zona geografica delimitata deve essere in grado di utilizzare la denominazione registrata fintantoché sono soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare.

- (4) Possono essere registrate solo denominazioni utilizzate nel commercio o nel linguaggio corrente o che sono state storicamente utilizzate in riferimento a specifici prodotti agricoli o alimentari. È necessario stabilire norme specifiche per quanto riguarda le versioni linguistiche di una denominazione, le denominazioni che coprono più prodotti distinti e le denominazioni che sono omonime o parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o razze animali.
- (5) La zona geografica deve essere delimitata con riferimento al legame e utilizzando una descrizione dettagliata e precisa, senza ambiguità, che consenta ai produttori o alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni hanno luogo all'interno della zona geografica delimitata.
- (6) Deve essere fornito un elenco delle materie prime utilizzate per le denominazioni d'origine che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, possono provenire da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono stati inclusi nell'elenco solo animali vivi, carne e latte. Per motivi di continuità non viene proposta alcuna modifica dell'elenco.
- (7) Il disciplinare deve includere i provvedimenti presi per garantire la prova dell'origine, assicurando la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per gli animali e di altri elementi che devono provenire dalla zona geografica delimitata.
- (8) Esigere che il condizionamento di un prodotto agricolo o alimentare o le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo entro una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Dette restrizioni devono essere motivate.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2168/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16.

- (9) Al fine di assicurare un'applicazione coerente del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

Articolo 2

Norme specifiche relative ad un'associazione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito:

- la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda;
- la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.

Articolo 3

Norme specifiche relative alla denominazione

1. Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.

La denominazione di un prodotto agricolo o alimentare può essere registrata solo nelle lingue che sono o sono state in passato utilizzate per descrivere il suddetto prodotto nella zona geografica delimitata.

2. Una denominazione deve essere registrata nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale occorre registrare anche una trascrizione in caratteri latini.

3. Per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

4. Se la domanda di registrazione di una denominazione o l'autorizzazione di una modifica contiene una descrizione del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 che si riferisce a più prodotti distinti dello stesso tipo, per ogni prodotto deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti per la registrazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato.

Articolo 4

Delimitazione della zona geografica

La zona geografica è delimitata facendo riferimento al legame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006.

La zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e dettagliato, così da non presentare ambiguità.

Articolo 5

Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 possono essere considerati materie prime solo gli animali vivi, la carne e il latte.

2. Qualunque restrizione relativa all'origine delle materie prime per una denominazione geografica devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Nel caso di un prodotto di origine animale protetto da una denominazione di origine, il disciplinare deve contenere norme dettagliate sull'origine e sulla qualità degli alimenti somministrati. Nella misura del possibile gli alimenti devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Articolo 6

Prova dell'origine

1. Il disciplinare deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono poter individuare:

- a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;
- b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
- c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 7

Legame

1. Gli elementi che giustificano i legami di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006 devono spiegare in che modo le caratteristiche della zona geografica delimitata influiscono sul prodotto finale.

2. Per quanto riguarda la denominazione d'origine, il disciplinare contiene:

- a) informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per il legame;
- b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico;
- c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3. Per quanto riguarda l'indicazione geografica, il disciplinare contiene:

- a) informazioni sulla zona geografica importanti per il legame;
- b) informazioni sulla qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare attribuibili all'origine geografica;
- c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Per quanto riguarda l'indicazione geografica, il disciplinare indica se si basa su una qualità o una reputazione specifica o su altre caratteristiche del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Se l'associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi.

Articolo 9

Norme specifiche relative all'etichettatura

Uno Stato membro può prevedere che il nome dell'autorità o dell'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 510/2006 debba figurare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare prodotto sul suo territorio recante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

Articolo 10

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione comprende i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 o paragrafo 9, a seconda dei casi, del regolamento (CE) n. 510/2006, e una copia elettronica del disciplinare e del documento unico, se tali documenti sono richiesti nei suddetti paragrafi.

Sono inoltre fornite informazioni sulla natura giuridica, le dimensioni e la composizione dell'associazione richiedente.

2. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale la domanda è iscritta nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 11

Documento unico

1. Il documento unico viene redatto in conformità del modello riportato nell'allegato I del presente regolamento per ogni domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 e per ogni richiesta relativa all'approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. La descrizione del prodotto nel documento unico deve includere i dati tecnici specifici comunemente utilizzati per descrivere quel tipo di prodotto, incluse, se del caso, le caratteristiche organolettiche.

Articolo 12

Domande transfrontaliere

Quando diverse associazioni presentano una domanda comune per una denominazione relativa ad una zona geografica transfrontaliera o per una denominazione tradizionale legata ad una zona geografica transfrontaliera, si applicano le regole seguenti:

- i) se la domanda riguarda solo Stati membri, in tutti gli Stati membri di cui trattasi viene espletata la procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata da uno qualsiasi dei suddetti Stati membri a nome degli altri e comprende le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;
- ii) se la domanda riguarda solo paesi terzi, ognuno di essi deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da una qualsiasi delle associazioni interessate a nome delle altre, direttamente o tramite le rispettive autorità, e include gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del suddetto regolamento;
- iii) se la domanda riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, in tutti gli Stati membri interessati viene espletata la procedura nazionale di opposizione, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in tutti i paesi terzi interessati devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da uno qualsiasi degli Stati membri interessati o da una qualsiasi delle associazioni richiedenti dei paesi terzi interessati, direttamente o attraverso le autorità del paese terzo di cui trattasi, e include le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento e gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 13

Opposizioni

1. È possibile presentare una dichiarazione di opposizione, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità del modello riportato nell'allegato III del presente regolamento.
2. Al fine di stabilire la ricevibilità dell'opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell'opposizione.
3. Il periodo di sei mesi, di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, inizia a decorrere dalla data di invio dell'invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.

4. Una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 510/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 14

Indicazioni e simboli

1. I simboli comunitari di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere riprodotti secondo quanto stabilito nell'allegato V del presente regolamento. Le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» all'interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell'allegato V del presente regolamento.
2. Quando i simboli comunitari o le diciture di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006 figurano sull'etichetta di un prodotto, devono essere accompagnati dalla denominazione registrata.

Articolo 15

Registro

1. La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», in appresso «il Registro».
2. All'entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra una denominazione, la Commissione annota nel Registro i seguenti dati:
 - a) la denominazione registrata del prodotto conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - b) l'informazione che la denominazione è protetto in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
 - c) la classe del prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento;
 - d) l'indicazione del paese d'origine; nonché
 - e) il riferimento allo strumento di registrazione della denominazione.

3. Per quanto riguarda le denominazioni automaticamente iscritte nel registro, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione annota nel Registro, entro il 31 dicembre 2007, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16**Modifiche del disciplinare**

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.
2. Nel caso di una domanda di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006:
 - a) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;
 - b) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la modifica del disciplinare proposta;
 - c) le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente completato redatto conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
3. Nel caso di modifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 approvate dalla Commissione, quest'ultima rende pubblica la modifica del disciplinare.
4. Per poter essere considerata minore una modifica non deve:
 - a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;
 - b) alterare il legame;
 - c) includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto;
 - d) riguardare la zona geografica delimitata;
 - e) rappresentare un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o alle sue materie prime.
5. Quando decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annodate nel Registro di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal Registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta decisione.
6. Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda viene iscritta nel registro centrale della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 17**Cancellazione**

1. La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito in particolare se le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 non vengono soddisfatte e se tale situazione è verosimilmente destinata a perdurare.
2. La domanda di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 è redatta in conformità dell'allegato VII del presente regolamento.

Le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafi 7 e 9, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono la domanda di cancellazione debitamente compilata, di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 non si applica.

La domanda di cancellazione è resa pubblica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente compilato redatto in conformità dell'allegato VII del presente regolamento.

Le dichiarazioni di opposizione sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 solo se dimostrano una dipendenza commerciale continuata dalla denominazione registrata da parte di un terzo interessato.
3. Quando la cancellazione prende effetto, la Commissione cancella la denominazione dal Registro di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
4. Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica.

Articolo 18**Disposizioni transitorie**

1. Se, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, il documento unico è sostituito dalla scheda riepilogativa del disciplinare, la suddetta scheda è redatta in conformità dell'allegato VIII del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le denominazioni registrate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro e redatto conformemente al modello riportato nell'allegato I del presente regolamento. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:

- a) le disposizioni degli articoli da 2 a 8 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, quando la pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 non è avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e 17, paragrafo 2, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche e per le domande di cancellazione ricevute dopo il 30 marzo 2006;
- c) le disposizioni dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- d) le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 e non riguardano i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Articolo 19

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 2037/93 e (CE) n. 383/2004 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 14 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Una volta compilato il presente modello, si omette il testo fra parentesi quadre

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

[Inserire la denominazione, come in 1 infra:] « »

N. CE: **[esclusivamente per uso CE]**

[Barrare con una X la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1. DENOMINAZIONE [DI IGP O DOP]

[Inserire la denominazione proposta per la registrazione o, nel caso di una domanda di approvazione di una modifica ad un disciplinare di prodotto o di pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, la denominazione registrata]

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto (Allegato II)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1)

[Principali caratteristiche di cui alla lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Descrizione tecnica del prodotto finito al quale si applica la denominazione di (1), inclusi eventuali requisiti per l'uso di talune razze animali o varietà vegetali].

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

[Indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Indicare la ragione delle suddette restrizioni].

3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

[Indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine degli alimenti. Indicare la ragione delle suddette restrizioni].

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

[Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

[Se non esistono, lasciare spazio in bianco. Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura

[Se non esistono, lasciare spazio in bianco. Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

4. DEFINIZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

5.1. Specificità della zona geografica]

[Per le domande relative a DOP includere anche la descrizione di eventuali fattori naturali e antropici pertinenti].

5.2. Specificità del prodotto

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).

**RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE
(ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006)**

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

1. PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
- Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
- Classe 1.3. Formaggi
- Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
- Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
- Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
- Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
- Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

2. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO

- Classe 2.1. Birre
- Classe 2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente (*sospesa*) ⁽¹⁾
- Classe 2.3. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.5. Gomme e resine naturali
- Classe 2.6. Pasta di mostarda
- Classe 2.7. Pasta alimentare

3. Prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento

- Classe 3.1. Fieno
- Classe 3.2. Oli essenziali
- Classe 3.3. Turaccioli
- Classe 3.4. Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)
- Classe 3.5. Fiori e piante ornamentali
- Classe 3.6. Lana
- Classe 3.7. Vimini
- Classe 3.8. Lino stigliato

⁽¹⁾ Utilizzata solo per registrazioni e domande precedenti il 31 marzo 2006

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE D'OPPOSIZIONE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

1. NOME DEL PRODOTTO

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

2. RIFERIMENTO UFFICIALE

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella *GU*:

3. CONTATTI

Referente: Titolo (Sig. Sig.ra, ecc.): Nome:

Associazione/organizzazione/persona richiedente:

O autorità nazionale: Servizio:

Indirizzo:

Telefono +

Indirizzo di posta elettronica (e-mail):

4. MOTIVO DELL'OPPOSIZIONE:

- ☐ Non rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006
- ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (varietà vegetali o razze animali)
- ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 (denominazione omonima o parzialmente omonima)
- ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 (marchio esistente)
- ☐ La registrazione danneggerebbe l'esistenza di denominazioni, marchi o prodotti come precisato alla lettera c) dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- ☐ La denominazione proposta per la registrazione è generica; precisare gli elementi come previsto alla lettera d) dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

5. ELEMENTI DELL'OPPOSIZIONE

Presentare una dichiarazione che contenga le ragioni che giustificano l'opposizione. Presentare inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.

ALLEGATO IV

Una volta compilato il presente modello, omettere il testo fra parentesi quadre.

**NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI CHE
SEGUONO LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE**

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

2. RIFERIMENTO UFFICIALE [QUALE FIGURA NELLA GAZZETTA UFFICIALE (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella *GU*:

3. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI

3.1. È stato raggiunto un accordo con i seguenti opposenti:

[allegare copia delle lettere che provano l'accordo raggiunto]

3.2. Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opposenti:

4. DISCIPLINARE E DOCUMENTO UNICO

4.1. Il disciplinare è stato modificato

... **Sì *** ... **No**

* In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche

4.2. Il documento unico (o scheda riepilogativa del disciplinare) è stato modificato:

... **Sì **** ... **No**

** In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato

5. DATATO E FIRMATO

[Nome]

[Servizio/Organizzazione]

[Indirizzo]

[Telefono: +]

[Indirizzo di posta elettronica (e-mail):]

ALLEGATO V

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI COMUNITARI E DELLE DICITURE

1. SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli comunitari in pantone:



Pantone Reflex Blue



Pantone Yellow 109

Simboli comunitari in quadricromia:

100 % cyan
80 % magenta10 % magenta
90 % yellow

Simboli comunitari in bianco e nero:



2. SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO

Se il colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere utilizzati in negativo, avvalendosi del colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta.



3. CONTRASTO CON COLORI DI FONDO

Se viene utilizzato un simbolo a colori su un fondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:



4. CARATTERI TIPOGRAFICI

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

5. RIDUZIONE

La dimensione minima dei simboli comunitari è di 15 mm di diametro.

6. «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA» (DOP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

<i>Lingue CE</i>	<i>Termine</i>	<i>Abbreviazione</i>
ES	denominación de origen protegida	DOP
CS	chráněné označení původu	CHOP
DA	beskyttet oprindelsesbetegnelse	BOB
DE	geschützte Ursprungsbezeichnung	g.U.
ET	kaitstud päritolunimetus	KPN
EL	προστατευόμενη ονομασία προέλευσης	ΠΟΠ
EN	protected designation of origin	PDO
FR	appellation d'origine protégée	AOP
IT	denominazione d'origine protetta	DOP

<i>Lingue CE</i>	<i>Termine</i>	<i>Abbreviazione</i>
LV	aizsargāts cilmes vietas nosaukums	ACVN
LT	saugoma kilmės vietos nuoroda	SKVN
HU	oltalom alatt álló eredetmegjelölés	OEM
MT	denominazzjoni protetta ta' origini	DPO
NL	beschermde oorsprongsbenaming	BOB
PL	chroniona nazwa pochodzenia	CHNP
PT	denominación de origen protegida	DOP
SK	chránené označenie pôvodu	CHOP
SL	zaščitena označba porekla	ZOP
FI	suojattu alkuperäisnimitys	SAN
SV	skyddad ursprungsbeteckning	SUB

7. «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (IGP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

<i>Lingue CE</i>	<i>Termine</i>	<i>Abbreviazione</i>
ES	indicación geográfica protegida	IGP
CS	chráněné zeměpisné označení	CHZO
DA	beskyttet geografisk betegnelse	BGB
DE	geschützte geografische Angabe	g.g.A.
ET	kaitstud geograafiline tähis	KGT
EL	προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη	ΠΓΕ
EN	protected geographical indication	PGI
FR	indication géographique protégée	IGP
IT	indicazione geografica protetta	IGP
LV	aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde	AĢIN
LT	saugoma geografinė nuoroda	SGN
HU	oltalom alatt álló földrajzi jelzés	OFJ
MT	indikazzjoni ġeografika protetta	IĠP
NL	beschermde geografische aanduiding	BGA
PL	chronione oznaczenie geograficzne	CHOG
PT	indicação geográfica protegida	IGP
SK	chránené zemepisné označenie	CHZO
SL	zaščitena geografska označba	ZGO
FI	suojattu maantieteellinen merkintä	SMM
SV	skyddad geografisk beteckning	SGB

ALLEGATO VI

Una volta compilato il presente formulario, omettere il testo fra parentesi quadre.

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

[Denominazione registrata]

N. CE: [esclusivamente per uso CE]

[Barrare con una X la casella pertinente:]

☐ IGP

☐ DOP

1. **VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA**

- ☐ Denominazione del prodotto
- ☐ Descrizione del prodotto
- ☐ Zona geografica
- ☐ Prova dell'origine
- ☐ Metodo di ottenimento
- ☐ Legame
- ☐ Etichettatura
- ☐ Condizioni nazionali
- ☐ Altro [da precisare]

2. **TIPO DI MODIFICA**

- ☐ Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- ☐ Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- ☐ Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006)
- ☐ Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3. **MODIFICA (MODIFICHE):**

[Per ogni voce indicata nel paragrafo che precede, fornire una breve spiegazione di ogni modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che prova l'interesse legittimo dell'associazione che propone la modifica].

4. **DOCUMENTO UNICO AGGIORNATO (SE RICHIESTO)**

[utilizzare l'allegato I]

5. **RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE**

ALLEGATO VII

Una volta compilato il presente modello, omettere il testo fra parentesi quadre.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

DOMANDA DI CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

[Denominazione registrata:] « »

N. CE: **[esclusivamente per uso CE]**

Barrare con una X la casella pertinente: ☐ IGP ☐ DOP

1. **DENOMINAZIONE REGISTRATA DI CUI SI PROPONE LA CANCELLAZIONE**

2. **STATO MEMBRO O PAESE TERZO**

3. **TIPO DI PRODOTTO [ALLEGATO II]**

4. **PERSONA O ORGANISMO CHE PRESENTA LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE**

Nome:

Indirizzo:

Tipo di interesse legittimo a presentare la domanda:

[Presentare una dichiarazione che prova l'interesse legittimo della persona o dell'associazione che propone la cancellazione].

5. **MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE**

[Presentare una dichiarazione in cui sono esposte le ragioni che giustificano la cancellazione della denominazione].

ALLEGATO VIII

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

« »

N. CE:

DOP (§) IGP (§)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

2. ASSOCIAZIONE

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Composizione: Produttori/trasformatori (§) altro (§)

3. TIPO DI PRODOTTO

Classe

4. DISCIPLINARE

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome:

« ... »

4.2. Descrizione:**4.3. Zona geografica:****4.4. Prova dell'origine:****4.5. Metodo di ottenimento:****4.6. Legame:****4.7. Organismo di controllo:**

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

4.8. Etichettatura:
